

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-668 del 13/02/2019
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali, localizzato in Via Giardini n.1314, Località Baggiovara, in Comune di Modena (MO) - Proponente: Longagnani Ecologia Srl - Autorizzazione unica (Modifica)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-690 del 12/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali, localizzato in Via Giardini n.1314, Località Baggiovara, in Comune di Modena (MO) – Proponente: Longagnani Ecologia Srl – AUTORIZZAZIONE UNICA (MODIFICA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Longagnani Ecologia Srl, con sede legale e operativa in Comune di Modena (MO), località Baggiovara, via Giardini n.1314, è in possesso dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con determinazione DET-AMB-2017-3385 del 28/06/2017 (con scadenza fissata al 26/06/2027), in virtù del quale svolge l’attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, che prevede, in particolare:

- la messa in riserva, selezione, cernita, pressatura e cesoiatura dei rifiuti;
- il disassemblaggio di apparecchiature di grandi dimensioni (non RAEE), pelatura cavi e selezione di rifiuti misti da costruzione e demolizione;
- l’ottenimento di Materie Prime Secondarie (MPS) e/o End of Waste (EoW) dall’attività esercitata sui rifiuti di carta e cartone e sui rottami metallici;
- lo stoccaggio in cumuli, contenitori e balle dei rifiuti e delle MPS/EoW sia all’interno delle strutture coperte sia nell’area esterna;
- l’effettuazione delle lavorazioni sia all’interno delle strutture coperte sia nell’area esterna;

l’impianto è identificato catastalmente al foglio 214, mappale 189. Nel sito sono presenti due capannoni/tettoie dotate di pavimentazione in cemento ed un’area cortiliva pavimentata. Sono inoltre presenti una pesa a ponte e le attrezzature e i macchinari per la lavorazione dei rifiuti, quali due presse ed una cesoia.

Preso atto che

in data 03/08/2018, Longagnani Ecologia Srl ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2018/4830, per ottenere l’autorizzazione alla modifica dell’impianto ed all’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi del proprio impianto;

la documentazione è stata integrata su base volontaria in data 20/06/2018;

la documentazione è stata integrata in risposta alle richieste della Conferenza di Servizi con nuovi elaborati presentati in data 08/11/2018;

nuova documentazione integrativa è stata presentata su base volontaria in data 21/12/2018, al fine di inserire la possibilità di effettuare l’attività di taglio con fiamma ossiacetilenica;

con l’istanza di modifica, la ditta propone quindi di:

- inserire nuove tipologie di rifiuti da gestire per la sola messa in riserva R13;
- inserire nuove tipologie di rifiuti (alcuni dei quali già autorizzati per la sola operazione di messa in riserva) da avviare alle operazione R12;
- inserire un trituratore per il trattamento del rifiuto EER 191212 costituito prevalentemente da una miscela eterogenea di materiali plastici e, in misura minore, da residui di legno/carta;
- introdurre un nuovo sistema di nebulizzazione mobile da utilizzare nella fasi di carico o di lavorazione di quei materiali che possono produrre polveri e, nel caso, anche a servizio dell'attività di triturazione di cui sopra, per migliorare l'abbattimento delle emissioni diffuse;
- modificare le modalità di stoccaggio dei rifiuti ritirati con il codice EER 160117, 160118, 160119 e 160120, 160122 (attualmente in contenitori a tenuta), limitando tale modalità ai soli rifiuti costituiti da materiali in post consumo;
- ricondurre il trattamento del rifiuto EER 160103 *pneumatici* (attualmente autorizzato alla messa in riserva R13, per la quale è ammessa la rimozione del cerchione in ferro) all'operazione di recupero R12, proponendo l'aumento dei quantitativi trattabili (da 14.000 a 25.000 ton/anno);
- effettuare l'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica (attualmente non ammessa - prescrizione 8, allegato RIFIUTI) e il contestuale inserimento di un impianto di aspirazione con sistema di abbattimento degli inquinanti. In merito all'inserimento di questa specifica attività, la Regione Emilia-Romagna ha valutato non necessaria la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla LR.4/2018.

Considerato che

la Conferenza di Servizi si è riunita il giorno 02/10/2018 ed in quella sede ha ritenuto necessario predisporre una richiesta di integrazioni da inviare alla ditta proponente;

ARPAE ha quindi provveduto all'invio della richiesta di integrazioni unica con prot. 20911 del 10/10/2018, interrompendo i termini del procedimento;

il proponente ha presentato la documentazione integrativa richiesta in data 08/11/2018;

la Conferenza si è quindi nuovamente riunita in data 25/01/2019; in quella sede:

1. sono stati condivisi i contributi favorevoli espressi nell'ambito dei lavori della Conferenza da:
 - ARPAE Distretto di Modena, con prot. n.6713 del 15/01/2019;
 - Comune di Modena, con prot. n.165307 del 23/10/2018.
2. è stato rilevato che la proposta di inserimento dell'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica costituisce modifica significativa nell'ambito dell'istanza presentata che richiede specifici approfondimenti: la ditta ha pertanto comunicato l'intenzione di escludere l'attività di taglio dall'iter autorizzativo in corso;
3. il proponente ha inoltre precisato che *“per quanto riguarda il codice EER 200303, i rifiuti vengono conferiti all'impianto all'interno di contenitori (cassoni e big bags), non è previsto lo svolgimento di alcun tipo di lavorazione ed è previsto il successivo conferimento, senza l'effettuazione di operazioni di travaso, ad impianti di recupero regolarmente autorizzati”*.

Alla luce delle precisazioni del proponente e della documentazione disponibile agli atti, la Conferenza di Servizi ha quindi espresso parere favorevole in relazione alle modifiche proposte.

In data 28/01/2019, AUSL ha inviato un proprio contributo (prot. ARPAE n. 13848), con la proposta di inserimento di un paio di prescrizioni relative alla tutela degli ambienti di lavoro, attraverso la definizione di specifica segnaletica orizzontale e la distinzione fra i percorsi pedonali e quelli carrabili.

Considerato inoltre che

Longagnani Ecologia Srl risulta proprietaria dell'impianto in questione;

come indicato dalla Conferenza di Servizi, le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che vengono ricalcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R3 – Rifiuti non pericolosi:**

5.000 t x 12 €/t = 60.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **75.000,00 €**;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R4 – Rifiuti non pericolosi:**

10.500 t x 12 €/t = **126.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi:**

500 t x 140 €/t = **70.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi:**

25.000 t x 12 €/t = **300.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 571.000,00 €

in data 05/07/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

in conclusione, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06, comprensiva dei titoli ambientali necessari allo svolgimento dell'attività.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, Longagnani Ecologia S.r.l., con sede legale e impianto a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R3, R4, R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Modena (MO), località

Baggiovara, via Giardini n.1314, a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto e nei relativi documenti allegati;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

3. di approvare i documenti *“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”*, *“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”*, *“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”*, *“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”*, che sostituiscono i precedenti allegati all’autorizzazione unica e divengono quindi parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione unica;
4. la presente autorizzazione unica è rilasciata per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell’elaborato *“Planimetria Lay-out Rifiuti – Novembre 2018”*, che si allega al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
6. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta potrà prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- 6.1. l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **571.000,00 €**; l’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- 6.2. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 6.3. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;
7. di stabilire che **l’efficacia della presente autorizzazione è sospesa** fino a comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria;

8. di stabilire che **la presente autorizzazione entra in vigore a partire dal momento dell'accettazione delle garanzie finanziarie**; da quel momento la rilasciata da ARPAE con determinazione DET-AMB-2017-3385 del 28/06/2017 (con scadenza fissata al 26/06/2027) è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
9. di stabilire che devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 9.1. deve essere predisposta e mantenuta idonea segnaletica orizzontale al fine di definire le zone di stoccaggio e permettere quindi di mantenere le aree destinate alla viabilità sgombre da ostacoli;
 - 9.2. la segnaletica orizzontale deve distinguere i percorsi pedonali e quelli carrabili, per prevenire il rischio di investimento degli operatori durante le fasi di movimentazione dei materiali con l'ausilio di mezzi.
10. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **il termine di validità del presente provvedimento resta fissato al giorno 26/06/2027** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
12. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di
 - 12.1. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - 12.2. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
 - 12.3. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);
13. di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
14. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Longagnani Ecologia S.r.l., ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;
15. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.